

Illegittimità della fissazione delle date di chiusura della caccia in deroga ai Key Concepts nazionali

T.A.R. Marche, Sez. II 6 settembre 2024, n. 726 - Ianigro, pres. ed est. - Wwf Italia Ets, L.I.P.U. Odv ed a. (avv. Rossi) c. Regione Marche (avv. Satta) ed a.

Caccia - Calendario venatorio regionale - Contestazione della cacciabilità di alcune specie - Illegittimità della fissazione delle date di chiusura della caccia in deroga ai Key Concepts nazionali.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Le associazioni ricorrenti premettono di essere legittimate ad agire in giudizio in quanto esse, come risulta dai rispettivi statuti, sono titolari di un preciso interesse, sia materiale che morale, alla salvaguardia e tutela del patrimonio faunistico-ambientale e alla difesa della natura e dell'ecosistema.

Con il ricorso in epigrafe impugnano quindi la deliberazione n. 776 del 22 maggio 2024 della Giunta della Regione Marche recante l'approvazione del Calendario venatorio regionale 2024/2025 e i relativi allegati, oltre agli atti presupposti, sollevando le seguenti censure.

Con il primo motivo si contesta la previsione della cacciabilità della specie Tortora Selvatica nelle giornate 1 e 4 Settembre 2024 per non aver tenuto nel debito conto la richiesta di moratoria venatoria temporanea per la Flyway centro-orientale – in cui rientra la Regione Marche - emersa all'esito dei Tavoli tecnici per la salvaguardia delle specie in declino tenutisi su convocazione del Mase con la Commissione Europea che si era posta in disaccordo con la proposta di mera riduzione del prelievo delle specie individuate come in declino tra cui la Tortora Selvatica (cfr nota 78033 del 26.04.2024 e 88287 del 14.05.2024 quest'ultima relativa all'attuazione del Piano di gestione nazionale della Tortora Selvatica).

Con il secondo motivo si contesta la cacciabilità della specie Moretta dal 16 ottobre 2024 al 30 gennaio 2025, nonostante il parere contrario Ispra e Ctfvn, a causa del pericolo di confusione, segnalato da ISPRA, con la Moretta tabaccata, specie considerata "in pericolo" (endangered) nella Lista Rossa IUCN dei vertebrati italiani, non essendo soddisfatte le previsioni di cui al par. 2.6.13 della Guida alla disciplina della Caccia nella Direttiva Uccelli e tenuto conto che nella procedura Eu Pilot 2023/10542 la Moretta è ricompresa tra le 21 specie in cattivo stato di conservazione. Inoltre nella bozza di calendario mandata in Commissione permanente la Moretta non era inclusa tra le specie cacciabili.

Con il terzo motivo si contesta la previsione della cacciabilità della specie Combattente nel periodo dal 15 settembre 2024 al 16 ottobre 2024 consentita ai soli cacciatori da appostamento fisso con un carniere massimo giornaliero di 3 esemplari e sragionale di 12 esemplari per cacciatori. Si sostiene la mancanza delle condizioni minime necessarie per autorizzare un prelievo sostenibile all'interno della Regione Marche nel rispetto delle indicazioni previste dalla Direttiva Uccelli. La cacciabilità sarebbe stata prevista in difformità dal primo parere negativo del CTFVN poi ritirato e in contrasto con le precise valutazioni espresse da ISPRA, per lo stato di conservazione mediamente sfavorevole dei soggetti che raggiungono le Marche, per lo stato precario degli habitat, per il rischio di confusione con altre specie non cacciabili che frequentano i medesimi ambienti, e per il numero elevato di capi abbattuti negli ultimi anni.

Con il quarto motivo si contesta la violazione dei Key Concepts essendosi discostata la Regione dai dati nazionali sulla base di una lettura fuorviante del par. 2.7.10 della Guida alla disciplina della Caccia ossia avvalendosi di dati delle regioni confinanti come l'Umbria per il Tordo Bottaccio, l'Emilia Romagna per la Beccaccia e la Cesena, e la Toscana per l'Alzavola, senza tener conto che spetta al Mase definire uno o più ambiti geografici distinguibili per giustificare aperture e chiusure differenziate mentre le Regioni possono solo disporre tempi in riduzione rispetto a quelli nazionali.

Con particolare riferimento all'apertura fissata per tutte le specie cacciabili al 15 Settembre e la preapertura prevista per Alzavola, Germano reale e Marzaiola nei giorni 1,4,7,8 e 11 Settembre 2024, e Quaglia per il giorno 11 Settembre 2024, si contesta la difformità dal parere Ispra secondo cui non è sostenibile l'apertura anticipata a 1 Settembre di Alzavola, Germano reale e Marzaiola perché per l'Alzavola il periodo riproduttivo termina nella prima decade di settembre, i contingenti presenti in regione sono esigui e la caccia con l'ausilio di cani determinerebbe disturbo nelle zone umide dove nidificano e sono impegnanti nella riproduzione altri uccelli acquatici.

Con riferimento alla chiusura oltre la data del 10 gennaio della caccia alle specie Tordo bottaccio, Tordo Sassello e Cesena sino al 30 gennaio 2025, Alzavola, Germano reale e Marzaiola sino al 16 gennaio 2025, Anatidi, Rallidi e Limicoli sino al 30 gennaio 2025, la Regione in contrasto con il parere Ispra e con la precedente ordinanza cautelare del T.a.r. Marche n.217/2023 nel ricorso r.g. 367/2023 continua a consentire illegittimamente una chiusura con sovrapposizione di due decenni (Cesena) o tre decenni (Tordo bottaccio e Tordo Sassello) tenuto conto che l'Ispra aveva ritenuto accettabile posticipare il termine della stagione venatoria per gli uccelli acquatici al 20 gennaio nel rispetto del comma 1 bis dell'art. 18 della legge 157/1992 che recepisce l'art. 7.4 della direttiva 2009/147/CE secondo cui per le specie simili la data di



chiusura va uniformata alla prima delle date necessarie per una delle specie per evitare rischi di disturbo e confusione. Si contesta inoltre la data di chiusura della caccia alla Beccaccia al 30 gennaio 2025 per la sovrapposizione con la decade prevista per l'inizio della migrazione secondo i key concepts ed aumentando di ulteriori 10 giorni il periodo di caccia ammissibile rispetto a quanto già censurato con la richiamata ordinanza cautelare di questo T.a.r. e senza alcuna motivazione per discostarsi dal parere Ispra che aveva consigliato la chiusura della caccia al 30 dicembre 2024 in considerazione della vulnerabilità della specie nei periodi di maggiori avversità climatiche e subordinando l'estensione del periodo sino al 9 gennaio alla pianificazione del prelievo a partire dall'analisi dei capi abbattuti e dal monitoraggio della specie durante le fasi di svernamento e di migrazione prenuziale.

Con il quinto motivo si censura la cacciabilità delle specie Moriglione Codone, Fischione e Mestolone in quanto indicate come in cattivo stato di conservazione all'esito della Task Force on the Recovery of Bird Species della Commissione Europea culminata nella nota Mase prot. 127806 del 10 luglio 2024 e senza tener conto che trattasi di specie che rientrano nell'allegato II della Direttiva Uccelli e versano in cattivo stato, molte delle senza piano di gestione (che sarebbe l'unica condizione che potrebbe renderne sostenibile il prelievo).

Con il sesto motivo si censura la mancata regolamentazione dell'uso delle munizioni piombo nelle zone umide che risultava vietato nel precedente calendario venatorio sono nelle aree Ramsar e nei siti della Rete natura 2000, ed in quello ora impugnato solo nei siti Rete Natura 2000, in contrasto con il regolamento europeo UE 2021/57 e senza tener conto della procedura Eu Pilot 2023/10542 per illegittimità della Circolare interministeriale n. 72 del 9.02.2023 che non tiene conto che vanno classificate come zone umide le superfici di paludi, pantani e torbiere o distese d'acqua naturali o artificiali, permanenti o temporanee, in cui l'acqua è stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondità non supera i sei metri durante la bassa marea", indipendentemente dalla loro designazioni o ubicazione in un'area Ramsar (Zone Umide di Importanza Internazionale), in un sito Natura 2000.

Si è costituita la regione Marche, resistendo al ricorso. Sono intervenute ad opponendum l'Associazione Nazionale Libera Caccia e la Federazione Italiana della Caccia.

In sede di richiesta di tutela monocratica, questo tribunale, con decreto n. 188/2023, ha respinto l'istanza di tutela monocratica limitatamente alle date di preapertura antecedenti alla data di discussione dell'istanza cautelare innanzi al Collegio.

Alla camera di consiglio del 5.09.2024, previo avviso alle parti presente della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, il ricorso veniva discusso ed introitato per la decisione.

2. Preliminarmente vanno respinte siccome infondate l'eccezione in rito di irricevibilità del ricorso sollevate dall'interventore ad opponendum Federazione Italiana della Caccia nella memoria depositata in atti il 2.09.2024. Va infatti esclusa la ricorrenza a carico degli istanti di un onere di rinotifica del ricorso a seguito del decreto presidenziale n. 135 del 26.07.2024 con cui è stata respinta l'istanza di superamento dei limiti dimensionali dal momento che nessun carattere innovativo riveste la riformulazione del ricorso intervenuta in adempimento al decreto presidenziale il 29.07.2024 assumendo semmai un carattere riduttivo per la parte relativa agli argomenti cui si è inteso rinunciare come da dichiarazione del 29 luglio 2024 rispetto ai quali alcun onere di notifica ulteriore può ravvisarsi a pena di irricevibilità del ricorso.

2.1 Del pari tardive e quindi irricevibili si appalesano le censure mosse sempre dalla Federazione Italiana della Caccia avverso i Key concept italiani del 2021 poiché approvati senza tener conto delle raccomandazioni dell'Unione Europea, e asseritamente privi di certezza e di scientificità in quanto elaborati dal solo Ispra, dal momento che un siffatto motivo avrebbe dovuto essere sollevato unitamente ai primi atti applicativi successivi alla loro stessa adozione.

2.3 Sempre in rito, in riferimento alla innovazione introdotta dall'art. 11 bis comma 1 lett. a) del d.l. 10 agosto 2023 n. 104 conv. in l.n. 136/2023, relativa all'acquisizione del parere del CTFVN di recente costituzione, destituito di fondamento si appalesa ogni rilievo sollevato in ricorso volto a mettere in dubbio l'operato dell'organo sotto il profilo dell'imparzialità e dell'oggettività di giudizio. Innanzitutto non può sostenersi alcun preconcetto ideologico da parte dei componenti del Comitato la cui composizione è mista e ampiamente rappresentativa delle varie componenti ambientali e scientifiche del settore. Inoltre la circostanza che vi sia stata una rivasitazione del parere del Comitato trova giustificazione in atti nella previa interlocuzione intercorsa con la Regione nella fase endoprocedimentale culminata nella redazione di una relazione di osservazioni motivate e circostanziate da parte della Regione medesima sui rilevati del Comitato cui è seguito il parere definitivo contestato in ricorso in parte qua.

3. Il ricorso è solo in parte fondato e merita accoglimento nei termini che di seguito si vanno ad esporre.

3.1 Va innanzitutto respinto il primo motivo avente ad oggetto la censura relativa alla omessa moratoria della caccia alla specie Tortora Selvatica, in difformità dalle raccomandazioni in tal senso espresse dalla Commissione europea all'esito del tavolo tecnico per la gestione della Tortora Selvatica convocato dal Mase con nota prot. n. 78033 del 26.04.2024 le cui risultanze sono confluite nella ultima nota Mase n.91057 del 17 maggio 2024.

Come si è anticipato in sede cautelare, il Collegio è dell'avviso che la specie Tortora Selvatica rientra tra le specie cacciabili ai sensi dell'art. 18 della legge n. 157/1992, la cui tutela è affidata ad un piano di gestione nazionale risalente al 2022 sottoposto ad aggiornamento quinquennale, e le cui misure di protezione sono state elaborate proprio alla luce del declino della specie verificatosi già dalla stagione venatoria 2021-2022, nonché tenendo conto che la principale forma di

minaccia è costituita oltre che dalla caccia anche dalla distruzione dell'habitat indotta anche dalle pratiche agricole, e dalla siccità, e che la specie non sverna nel nostro paese ma inizia la migrazione post riproduttiva dalla terza decade di agosto alla terza di settembre;

Rispetto alla Tortora Selvatica, il calendario impugnato nell'autorizzare la caccia limitatamente a due giorni 1 e 4 settembre 2024, nonché con limitazioni orarie, escludendo l'uso dei cani e con un monitoraggio degli abbattimenti, ha introdotto rispetto al passato misure più restrittive avendo ridotto come da parere Ispra, del 50% il prelievo massimo da 6300 capi dello scorso calendario a 3150 capi e da 15 a 10 capi il carnere massimo stagionale per cacciatore.

La Regione Marche nel provvedimento impugnato ha tenuto conto delle esigenze rappresentate nelle more dal Mase e della raccomandazione anche rispetto alla Fly-way orientale della Task Force europea svoltasi nelle more dell'approvazione del Calendario venatorio, attuando un prelievo c.d. "adattativo" della Tortora Selvatica che appare coerente con le disposizioni di cui al punto 2.2. del Piano di gestione nazionale, anche in ragione delle misure di mitigazione e miglioramento degli impatti ambientali poste in essere a livello locale. In tal senso depone infatti il parere dell'Ispra che ha ritenuto adeguata la proposta di riduzione del prelievo formulata dalla Regione con attivazione del sistema di monitoraggio previsto. Ed infatti la richiesta di parere alla Commissione consiliare di cui alla delibera G.R. 733 del 16.05.2024 dava atto di voler attuare una moratoria limitando la caccia della Tortora Selvatica alle sole giornate dell'1 e 4 Settembre.

3.2 Per quanto concerne il motivo sub. 2 con cui si contesta la cacciabilità della specie Moretta trattasi di censura identica a quella sollevata nel ricorso avverso il precedente calendario venatorio definito con la pregressa sentenza n.496/2020 laddove è restata invariata la posizione dell'Ispra sul punto, è stato ritenuto adeguatamente motivato l'avviso contrario della Regione, ed è stata rilevata l'inconferenza della menzionata procedura EU Pilot tra cui non rientra la Regione Marche. Sul punto infatti la Regione ha ribadito che la Guida alla Disciplina della Caccia UE, ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13, che stabilisce che il problema della confusione fra specie deve essere affrontato non con l'apposizione di generalizzati divieti di caccia, ma attraverso l'istruzione dei cacciatori per cui la caccia della Moretta è consentita ai soli cacciatori che siano in possesso di specifica abilitazione ottenuta a seguito di frequenza di apposito corso di formazione organizzato dal Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie - SDA AP/FM, ciò al fine di contenere il rischio di confusione con la Moretta tabaccata la cui popolazione è stata stimata in aumento ed in buono stato di conservazione nelle ultime stagioni venatorie. Peraltro la Regione con la memoria depositata in atti il 2.09.2024 ha escluso la ricorrenza di alcuno dei rischi paventati dal momento che i corsi di formazione per i cacciatori non sono stati ancora organizzati per cui resta escluso un interesse attuale a coltivare la censura in argomento almeno fino a quando non saranno conseguite dai cacciatori le abilitazioni prescritte.

3.3 Del pari destituita di fondamento si appalesa la contestazione relativa alla previsione della cacciabilità della specie Combattente, come rilevato in sede di decreto ed eccepito in atti dall'Associazione Nazionale della caccia, sulla base di motivi identici a quanto censurato nel calendario della stagione venatoria 2022/2023 il cui ricorso è stato definito con sentenza di questo T.a.r. 107/2024 passata in giudicato alla cui diffusa motivazione si rinvia e rispetto alla quale non si rinvencono nelle more sopraggiunti elementi di novità tali da rimettere in discussione il decisum di questo Tribunale. Né può ravvisarsi alcun elemento di novità nella procedura Eu Pilot 2023/10452 ove la Regione Marche non è contemplata tra i destinatari dell'atto come da allegato I.

3.4 Alle stesse conclusioni deve pervenirsi con riferimento al quarto motivo nella parte in cui si censura la preapertura alla caccia per Alzavola, Germano reale e Marzaiola nei giorni 1,4,7,8 e 11 Settembre 2024 e Quaglia per il giorno 11 Settembre tenuto conto che con la sentenza n.104 cit. di questo T.a.r., è stato respinto analogo motivo proposto dai medesimi odierni ricorrenti avverso il Calendario Venatorio regionale Marche 2022-2023 in relazione all'autorizzazione alla preapertura della caccia dal 2 al 13 Settembre per le specie Alzavola, Germano reale, e Marzaiola, sempre con riferimento alla questione relativa alla sovrapposizione delle decadi riproduttive tenendo conto che per tali specie la fase riproduttiva termina a fine agosto, salvo che per l'Alzavola alla prima decade di Settembre rispetto alla quale è stata ritenuta legittima la c.d. sovrapposizione teorica.

Del pari nel ricorso proposto dai medesimi ricorrenti avverso il calendario venatorio regionale Marche 2023-2024 iscritto al n.r.g. 367/2023, e definito all'udienza pubblica del 16.05.2024 con sentenza n.722/2024, è stata respinta analoga richiesta di tutela cautelare con decreto monocratico n.188 del 28.08.2023, confermato sul punto con ordinanza collegiale n.217/2023, per la parte relativa alla preapertura per detta stagione della caccia degli uccelli acquatici delle stesse specie Alzavola, Germano reale, Marzaiola nelle giornate del 2,3,6,9,10 Settembre.

Trattasi, come anticipato in sede cautelare, di censure analoghe a quelle già oggetto di delibazione negativa da parte di questo T.a.r. in assenza di alcun aliquid novi rispetto al pregresso giudicato ed il Calendario venatorio impugnato, nella parte in cui dispone la preapertura della stagione venatoria risulta adeguatamente motivato rispetto alle osservazioni contenute nel parere Ispra prot. n.2578 del 28.03.2024 già ritenuto obbligatorio ma non vincolante da questo T.a.r.. Pertanto, in assenza di sopravvenienze tali da modificare o far ritenere aggravate rispetto alla pregressa stagione venatoria le condizioni di protezione delle specie interessate dalla preapertura contestata, non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto questo T.a.r. nella decisione n.104/2023 sopra richiamata che si è detto non appellata e passata in giudicato. Inoltre per quanto riguarda il presunto disturbo indotto nelle zone umide marchigiane, l'ISPRA nel parere

reso non fornisce indicazioni su quale sarebbe la minima frazione di migratori che raggiungerebbe l'Italia a Settembre e quali sarebbero gli uccelli acquatici ancora in periodo riproduttivo, e non tiene conto che la caccia in tutte le giornate di preapertura è consentita solo da appostamento, senza l'uso del cane e con limitazioni di orario.

Anche per la specie Quaglia la Regione si è ampiamente diffusa sulle ragioni per cui si è discostata dal parere Ispra e del CTFVN in relazione alla data di preapertura all'11 Settembre in quanto, ferma restando che la popolazione nidificante è giudicata in aumento, la data di apertura della caccia all'11 settembre è stata ritenuta motivatamente compatibile con il periodo di termine della fase riproduttiva che coincide con la seconda decade di Settembre stante l'ammissibilità per questa specie della sovrapposizione teorica di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della fase riproduttiva stessa, alla luce di quanto come da paragrafo 2.7.2 e 2.7.9 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"

3.5 Rispetto al motivo sub 4.2 relativo all'illegittimità delle date di chiusura per sovrapposizione delle decadi dei key concept nazionali esso è fondato nei limiti che di seguito si espongono.

Rispetto agli uccelli acquatici, quali Alzavola, Germano Reale e Marzaiola, la cui migrazione prenuziale coincide per la prima con la seconda decade di gennaio, e per gli altri con la prima decade di febbraio, la chiusura della stagione venatoria al 16 gennaio 2025 risulta conforme al parere del CTFVN ed altresì anticipata rispetto al parere di Ispra che nel proporre una data unica per tutti gli uccelli acquatici, e dando atto che l'inizio della migrazione prenuziale più precoce decorre per l'Alzavola, ha ritenuto accettabile sul piano tecnico posticipare il termine della stagione venatoria al 20 gennaio 2025. Alle medesime conclusioni si perviene quanto alla chiusura fissata al 30 gennaio 2025 per gli altri uccelli acquatici della specie Anatidi, ossia Codone, Fischione e Mestolone, e Rallidi, dove nel rispetto della decade di inizio della migrazione prenuziale coincidente con la prima del mese di Febbraio, la Regione ha ritenuto di giustificare la chiusura differita rispetto agli altri uccelli acquatici per la facilità di distinzione delle tre specie su cui non si sono espressi gli enti che hanno emesso il parere, poiché Alzavola e Marzaiola sono le più piccole anatre selvatiche cacciabili, il Germano reale è il più grande ed inoltre nel mese di Gennaio le anatre emettono il canto che consente la distinzione immediata della specie e vengono utilizzati richiami vivi specifici. Risulta quindi rispettata la prescrizione del parere favorevole CTFV condizionato alla conferma della data di chiusura proposta per queste specie subordinatamente ad una motivazione idonea a giustificare il differimento al 30 Gennaio, così escludendosi la violazione dell'art. 18 bis della legge 157/1992 prospettata da Ispra.

3.6 Diversamente con riguardo alla Beccaccia, rispetto al parere ISPRA che suggerisce la chiusura al 30 dicembre, in analogia con quanto rilevato da questo T.a.r. nella precedente stagione venatoria 2023/2024 con la sentenza 722/2024, non risulta sufficientemente giustificata l'estensione del calendario alla terza decade di gennaio (30 gennaio), in sovrapposizione con la decade di migrazione prenuziale che secondo i key concepts coincide con la seconda di gennaio, senza spiegare poiché pur prevedendosi misure di sospensione in caso di avverse condizioni climatiche e limitazioni di carne nel mese di gennaio analoghe a quelle prescritte nel 2023, risulti superata la decade di sovrapposizione teorica proprio in ragione della riconosciuta condizione di vulnerabilità della specie e della intensa pressione venatoria cui è sottoposta per cui Ispra aveva consigliato la chiusura al 30 dicembre 2024 ed il CTFVN al 10 gennaio 2025. Il motivo pertanto merita accoglimento con conseguente chiusura della stagione venatoria per la Beccaccia al 30.12.2024 quale data più coerente con il principio di precauzione.

Del pari fondate si appalesano le censure rispetto alla chiusura della caccia al 30 Gennaio 2025 per i Turdidi, Tordo Bottaccio, Tordo Sassello e Cesena, dal momento che non sono convincenti le ragioni alla base dei provvedimenti impugnati i quali, discostandosi dal parere contrario Ispra, prevedono l'estensione del prelievo al 30 gennaio 2024 (dieci giorni in più rispetto alla precedente stagione venatoria), con sovrapposizione rispetto alla seconda decade di inizio della migrazione prenuziale del Tordo Bottaccio, o comunque alla prima decade del Tordo Sassella e Cesena ai sensi dei key concepts.

A ben vedere la Regione negli atti gravati ha dato di voler attuare una revisione del documento Key Concepts poiché l'art. 18 della legge 157/1992 attribuisce alle Regioni il potere di modificare i periodi definiti dai K.C. nazionali in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. Quanto alla posticipazione della chiusura della stagione venatoria 31 gennaio, occorre tener presente che la possibilità per le Regioni di discostarsi dai key concepts definiti a livello nazionale resta comunque subordinata ai sensi della Guida alla disciplina della Caccia Ue alla dimostrazione effettiva che non si verifichi alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi" (paragrafo 2.7.10). Tale possibilità è subordinata alla dimostrazione che esistano "regioni chiaramente distinguibili, nelle quali, sulla base di chiare prove scientifiche sul periodo della migrazione prenuziale e/o della riproduzione, siano giustificabili date di apertura e di chiusura differenziate".

Rispetto alla Beccaccia ed ai Turdidi la Regione si limita a mettere in discussione la data definita dai Key Concept nazionali che sono stati definiti nel 2021 poiché la Commissione europea avrebbe affermato che la migrazione prenuziale inizia in febbraio nei paesi mediterranei che sarebbero confermati per la Regione Marche dai risultati della ricerca con telemetria satellitare GPS/GSM, ma di questa ricerca non vengono forniti dati circostanziati rispetto ai periodi ed ai territori esaminati nonché in riferimento al numero di individui effettivamente tracciati, e comunque non si tratta di studi

innovativi rispetto alle stagioni pregresse ma relativi agli ultimi tredici anni e quindi anteriori alla data di definizione dei key concepts che non possono pertanto giustificare la dilazione del termine di caccia della specie oltre il periodo dell'inizio della migrazione prenuziale ed in violazione del principio di prevenzione.

Il motivo pertanto merita accoglimento con conseguente annullamento delle date di chiusura fissate in deroga ai Key Concepts nazionali che vanno sostituite con quelle definite dall'Ispra, ossia 9 Gennaio per Tordo Sassello e Cesena maggiormente conformi al principio di precauzione. Nonché al disposto di cui al comma 1 bis dell'art. 18 della legge n.157/1992.

3.7 Quanto al quinto motivo relativo all'esclusione della cacciabilità degli Anatidi, Codone, Fischione, Moriglione e Mestolone, sulla base delle raccomandazioni scaturite dalla Task Force ministeriale occorre considerare che gli atti comunitari richiamati in atti costituiscono un mero invito della Commissione, non vincolante per gli Stati membri, e, comunque, al pari delle raccomandazioni del MASE che li hanno richiamati, riconoscono la possibilità di adottare soluzioni alternative per il miglioramento demografico della specie, ammettendo meccanismi "misti", che da una parte riducano ulteriormente il prelievo e dall'altra garantiscano misure atte al ripopolamento. La decisione finale spetta alla Regione, anche perché solo essa possiede un'approfondita conoscenza delle specificità ambientali che caratterizzano il proprio territorio.

3.8 Rispetto al sesto motivo con cui si censura la omessa individuazione delle zone umide in cui è vietato l'uso delle munizioni al piombo come da regolamento UE 2021/57 con la sentenza resa sul ricorso 2023 si è fatto presente la Regione ha provveduto all'individuazione delle zone umide, con delibera DGR 18 settembre 2023 n. 1328, con atto che non è stato oggetto di gravame. In ogni caso relativamente al munizionamento nelle zone umide si fa riferimento a quanto disposto dalla L. 136 del 09 ottobre 2023 che modifica la L. 157/92 e dal Regolamento (UE) 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021. Secondo il catasto delle zone umide dell'ISPRA nelle Marche sono presenti 71 aree umide. Di queste 37 sono a totale divieto di caccia, 14 sono sottoposte a divieto parziale o a regolamenti di caccia restrittivi, mentre le restanti 20 sono aperte alla caccia. Quindi nel territorio regionale circa il 72% delle zone umide, potenzialmente idonee a ospitare questa specie, è sottoposto a divieto di caccia.

In conclusione il ricorso merita accoglimento nei limiti di cui in permessa e quanto alle spese processuali la parziale fondatezza del ricorso ne giustifica la integrale compensazione tra le parti.

Va da ultimo confermata l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio dell'Associazione Nazionale Libera Caccia della Regione Marche sussistendone i presupposti di legge come da decreto della Commissione deputata a deliberare in via anticipata.

(Omissis)